DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1989

relativa alla conclusione del secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

(89/333/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 839/88 [1], la riscossione dei dazi doganali applicati nella Comunità a dieci ad alcuni prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo è stata totalmente sospesa non appena il livello dei dazi è sceso al 2 % o meno;

considerando che occorre concludere un secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera [2], firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, per sospendere totalmente i dazi sui prodotti coperti dall'accordo e importati in Svizzera dalla Spagna, quando tali dazi scendono al 2 % o meno,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 3 del protocollo [3].

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.
(3) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.